

COMMENTO

DICHIARAZIONI

Utili derivanti a persona fisica residente dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES e dagli strumenti finanziari simili alle azioni

di Stefania Barsalini | 29 APRILE 2022

L'incasso dei dividendi da persona fisica residente nel territorio dello Stato Italiano è soggetto a prelievo fiscale del 26 per cento a carico del sostituto di imposta, individuabile in funzione della società che eroga i dividendi stessi. Rileva a tal proposito sia la natura giuridica dell'emittente, che potrebbe essere una società italiana quotata o con azioni immesse nel sistema di deposito accentrato, sia la sede di residenza dell'emittente nel Territorio italiano oppure in Paese estero.

Premessa



Ricorda

Come noto, costituiscono **redditi di capitale**, in base all'art. 44 del TUIR gli utili derivanti:

- dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES (comma 1, lett. e);
- da titoli e strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (comma 2, lett. a);
- da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza (comma 1, lett. f).

La **tassazione** di detti utili presenta caratteristiche differenti in funzione dei percettori di tali redditi di capitale, a seconda che siano:

- persone fisiche, **al di fuori dell'esercizio** di attività di impresa (art. 44 del TUIR),
- persone fisiche nonché società di persone, **nell'esercizio** di imprese commerciali (art. 59 del TUIR) e
- società e enti commerciali **soggetti passivi dell'IRES** (art. 89 del TUIR).

Utili erogati da soggetto residente a persona fisica: il soggetto incaricato all'applicazione della ritenuta o dell'imposta sostitutiva

Nel caso in cui gli utili siano percepiti da persona residente nel **territorio dello Stato** gli stessi sono soggetti a prelievo fiscale nella misura del **26 per cento**, cioè a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitu-

tiva in funzione della tipologia di società che eroga i dividendi – società italiana quotata o con azioni immesse nel sistema di deposito accentrato – o della residenza di detta società – nel territorio italiano o in Paese estero.

L'art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le società e gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR (emittenti italiani) operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del **26 per cento** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR (recesso, esclusione, riscatto, ecc.), a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR nonché sugli utili derivanti da strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), e da contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo testo unico.

In tal caso il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di imposta è lo stesso **emittente**.



Ricorda

L'art. 1, comma 1004, della Legge n. 205/2017, ha **uniformato** il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, **al di fuori** dell'esercizio di attività di impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo **irrilevante** la differenza tra le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate.



Attenzione

Se le azioni e gli strumenti finanziari considerati simili sono immessi nel sistema di **deposito accentrato** gestito dalla Monte Titoli s.p.a., sugli utili corrisposti è applicata, in luogo della ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, un'**imposta sostitutiva** con la **stessa aliquota** e alle **medesime condizioni** (art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973).

In tal caso soggetto incaricato ad applicare il prelievo è l'**intermediario** presso il quale i titoli sono depositati (art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973 e risoluzione n. 16/E del 16 febbraio 2015) che:

- **accredita**, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili al conto unico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, con **valuta** pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili e
- **addebita** l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con **valuta** pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi.

Il **versamento** della ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600/1973, è effettuato mediante **Mod. F24** con il **codice tributo 1035**.

Utili erogati da soggetto non residente: il soggetto incaricato all'applicazione della ritenuta



Ricorda

In via preeliminare si fa presente che per gli **utili** derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio e per i **proventi equiparati** corrisposti da soggetti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR è applicabile il trattamento previsto dalla normativa italiana per gli **utili da partecipazione** "a **condizione** che la relativa remunerazione sia totalmente **indeducibile** nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una **dichiarazione** dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi" (art. 44, comma 2, lett. a, secondo periodo, del TUIR e risoluzione n. 61/E del 26 giugno 2019).

La **tassazione** degli utili in argomento è differente, a seconda che:

- a. si tratti di utili erogati da soggetti residenti in territori a **fiscalità ordinaria**;
- b. si tratti di utili erogati da soggetti residenti in territori a **fiscalità privilegiata** individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR.

Nel caso **sub a)**, trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 27, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in cui è stabilito che la ritenuta del **26 per cento** è operata a titolo di imposta dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 che intervengono nella loro riscossione sul cosiddetto "**netto frontiera**", cioè al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero.



Attenzione

Nel caso in cui la riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti **non** avvenga per il tramite di un **intermediario residente** in qualità di sostituto d'imposta, trova applicazione l'art. 18, comma 1, del TUIR il quale dispone che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 239/1996 sono soggetti ad **imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta**. Il contribuente deve assoggettare ad imposizione sostitutiva l'utile ricevuto al lordo delle eventuali ritenute subite sia all'estero a titolo definitivo, sia in Italia a titolo d'acconto.



Ricorda

In tale ultimo caso, è opportuno ricordare che il **possesso all'estero** di tali azioni, i cui dividendi non sono riscossi per mezzo di un intermediario residente in Italia saranno anche oggetto di **monitoraggio nel quadro RW del Mod PF**.

Nel caso **sub b)** gli utili "provenienti" da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, c.d. **Paesi black list**, concorrono **integralmente**, per effetto del comma 4 dell'art. 47 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza ai sensi dell'art. 167, comma 6, del TUIR, in caso cioè di applicazione del **regime CFC**.

Secondo l'attuale formulazione del citato comma 4, per **individuare** gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, si fa rinvio ai **criteri** di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23, 27 e 27-ter;
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 18, 44, 47, 47-bis, 59, 65, 67, 73, 89, 109 e 167;
- D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 3, comma 1;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1004;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 giugno 2019, n. 61/E.